

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI
CENTRALE (ASUFC) E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE ROSSO
(L. 19 LUGLIO 2019, N. 69)**

TRA

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (d'ora in poi ASUFC), con sede in Udine - Via Pozzuolo n. 330, in persona del Direttore Generale, dott. Denis Caporale

E

Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Udine (in seguito anche Ufficio), con sede in Udine - via Lovaria n. 8, in persona del Procuratore della Repubblica, dott. Massimo Lia e del Procuratore della Repubblica aggiunto, dott.ssa Claudia Danelon in qualità di referente

PREMESSO

che, con l'entrata in vigore della legge 1 ottobre 2012 n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007), gli artt. 351 e 362 del codice di procedura penale sono stati integrati con la previsione per la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero, che devono assumere sommarie informazioni da persone minori e/o "vulnerabili", dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato sempre dal pubblico ministero;

che, a far data dal 9.8.2019 è in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto il cosiddetto CODICE ROSSO per le persone offese dai reati indicati negli artt. 1 e 2 della citata legge (p. e p. dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma nelle ipotesi di cui ai nn. 2, 5 e 5.1., e 577, primo comma n. 1 e secondo comma, cod. pen.) che impone al Procuratore della Repubblica, di assumere a informazioni le persone offese dei reati contemplati nei primi tre articoli della legge medesima, entro tre giorni dalla iscrizione nel registro notizie di reato del fatto denunciato;

che le Amministrazioni di cui al presente protocollo convengono sull'iniziativa di attivare, in collaborazione, un servizio finalizzato a dare supporto concreto alle novità legislative in ausilio alla polizia giudiziaria e all'ufficio del pubblico ministero;

LETTI

l'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 che - salvo ipotesi particolari espressamente regolate per legge - prevede la facoltà, in via generale, dei Capi degli uffici di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;

e

l'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016) che ha previsto che *"le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai Capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*, nulla mutando in tale materia, semplicemente introducendo l'obbligo (a partire dall' 1 gennaio 2016) di una preventiva autorizzazione del Ministero alla loro stipula, a pena di inefficacia;

VISTE E RECEPITE

le linee guida dettate dalla Circolare Ministeriale interpretativa dell'8 novembre 2016, a titolo di presupposti di efficacia e di legittimità per la valida sottoscrizione delle convenzioni in esame:

a. la preventiva autorizzazione;

- b.** la circostanza che esse non possono prevedere "nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (anche a titolo di indennità, rimborso-spese, trattamenti previdenziali o assistenziali), ovvero altri "pesi" sotto il profilo della gestione del personale o della corretta erogazione di beni e servizi;
- c.** non avere alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- d.** prevedere che l'altra amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale assuma l'obbligo della copertura assicurativa INAIL nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
- e.** prevedere espressamente che, dallo svolgimento delle attività stabilite nella convenzione, non possa derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'Amministrazione;
- f.** contenere la previsione di una durata massima di utilizzo del personale direttamente o indirettamente fornito da altra amministrazione non superiore ad un anno;
- g.** il possesso, da parte del predetto personale, delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- h.** l'impegno scritto a garantire, da parte del predetto personale, la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Si CONVIENE E STIPULA CHE

Art. 1

ASUFC realizzerà la formazione di un elenco di psicologi disponibili ad adiuvarne l'Ufficio e gli appartenenti alla polizia giudiziaria nell'esame di minori e soggetti "vulnerabili", persone offese nei procedimenti che attengono alla commissione dei reati sopra indicati.

ASUFC si impegna a garantire formazione specifica anche agli specialisti ortopedici, ginecologi e medici di Pronto Soccorso al fine di garantire la massima professionalità nei percorsi in oggetto.

ASUFC assicurerà l'attivazione di un numero dedicato che verrà messo a disposizione della Procura della Repubblica e di tutte le forze di polizia giudiziaria operative sul territorio.

Sin dal primo contatto con l'Ufficio e/o con la polizia giudiziaria incaricata e/o delegata all'esame del minore e/o della persona vulnerabile, il professionista assumerà il ruolo di ausiliario di polizia giudiziaria per assistere agli atti di indagine.

ASUFC si impegna a garantire la disponibilità telefonica degli operatori al numero dedicato dalle 8.00 alle 18.00 tutti i giorni della settimana e di svolgere l'attività operativa (S.I.T.) tre giorni alla settimana (con gli stessi orari) il lunedì, mercoledì e venerdì escludendo eventuali festività. Laddove la festività cadesse nelle giornate prefissate, se possibile, la disponibilità verrà recuperata nell'arco della stessa settimana.

Il calendario con le disponibilità verrà comunicato in anticipo alla referente per la Procura della Repubblica, dott.ssa Danelon.

L'attivazione del singolo professionista può avvenire anche all'interno delle sedi distrettuali, ovvero sarà compito della polizia giudiziaria accompagnare la persona presso la sede distrettuale indicata.

ASUFC si impegna a garantire il colloquio entro 3 ore dal momento in cui è arrivata la segnalazione telefonica.

Art. 2

ASUFC si fa carico dell'organizzazione di corsi di formazione annuale degli esperti di cui agli elenchi sopra citati, in parallelo e in correlazione alla revisione delle Linee guida sulla violenza

di genere del 2018 (cfr. prot. APSS n. 1667 del 28/9/2018), con oggetto l'attivazione del processo di valutazione clinica da svolgersi nel contesto territoriale e ospedaliero della provincia di Udine, nel quale viene coinvolto il Pronto Soccorso.

Copia degli attestati di partecipazione sarà trasmessa all'Ufficio.

L'Ufficio si dichiara sin da ora disponibile a collaborare nella formazione, la cui organizzazione resta nella piena disponibilità e tempistica programmata da ASUFC.

Art. 3

Ogni informazione e dato sensibili, acquisiti e trattati dagli esperti nominati dall'Ufficio e/o dalla polizia giudiziaria sarà trattata in modo da garantire la totale riservatezza e il rispetto della privacy secondo la normativa in vigore.

Art. 4

Con cadenza semestrale si terranno incontri di valutazione sull'andamento del progetto.

Art. 5

La presente CONVENZIONE sarà trasmessa al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 6

La durata della presente CONVENZIONE è triennale a far data dalla sua sottoscrizione. Tale termine potrà essere prorogato di comune intesa dalle parti attraverso specifico accordo.

Art. 7

La presente CONVENZIONE non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, ASUFC provvederà all'adempimento delle relative obbligazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il servizio di reperibilità degli esperti è fornito da ASUFC senza alcun onere economico in capo all'Amministrazione della Giustizia e all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Nessuna spesa sarà liquidata per l'ausilio tecnico.

Art. 8

ASUFC curerà la comunicazione interna alla propria organizzazione dei contenuti del presente protocollo.

L'Ufficio curerà la diffusione della presente Convenzione all'interno della propria organizzazione e a tutte le aliquote di Polizia Giudiziaria.

Art. 9

ASUFC individua nelle persone delle dott.sse Michela Martini e Giada Sinelli le referenti per la piena attuazione della presente Convenzione in Azienda sanitaria.

L'Ufficio individua nella persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott.ssa Claudia Danelon il referente per la piena attuazione della presente Convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Udine,

Azienda Sanitaria Friuli Centrale

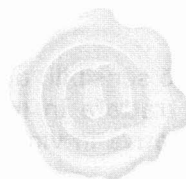
**Il Direttore Generale
Dott. Denis Caporale**



Documento
firmato da:
DENIS CAPORALE
11.08.2025
12:08:06 UTC

Procura della Repubblica Udine

**Il Procuratore della Repubblica
Dott. Massimo Lia**



CLAUDIA
DANELON
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
13.08.2025
09:48:18 UTC